



Città di Nichelino
Provincia di Torino

IL SINDACO

N 64 del 25 febbraio 2021
~~Del 24 febbraio 2021~~

ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNE STRADE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO DI NICHELINO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, D.P.C.M. 14 GENNAIO 2021

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19":

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.301 del 03-12-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»" pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.11 del 15-01-2021;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del DPCM citato al punto precedente, il quale così dispone "Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 5, del DPCM del 14 Gennaio 2021 il quale così dispone "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica ha evidenziato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;
- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;

RICHIAMATI i recenti provvedimenti volti a limitare la circolazione delle persone nonché le raccomandazioni rivolte alla cittadinanza dalle massime autorità civili e sanitarie a limitare gli spostamenti, anche laddove ancora consentito, ai casi di improrogabile necessità;

CONSIDERATI gli esposti giunti a codesto Comune ed alla Tenenza dei Carabinieri i quali segnalano quotidiani assembramenti nella Piazza Camandona e nella via Rossini, dovuti alla presenza di esercizi pubblici di somministrazione;

TENUTO CONTO dei numerosi interventi, anche sanzionatori, effettuati dalla Polizia Locale della Città di Nichelino e dall'Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che in tali luoghi del centro abitato di Nichelino a partire dalle ore 18.00, nonostante i divieti di assembramento già vigenti in via generale, si verificano situazioni di assembramento e più precisamente

- in Piazza Camandona;
- in Via Rossini nel tratto compreso tra la via Torino e la via Cagliari;

RITENUTO opportuno e necessario, per le circostanze sopra riportate, continuare ad adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM 14 Gennaio 2021 un provvedimento di chiusura al pubblico, in determinati orari, delle vie e piazze sopra richiamate, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali

legittimamente aperti, e alle abitazioni private, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO il presente provvedimento anche di carattere sanitario in quanto adottato ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti:

1. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 Aprile 2021, il divieto di stazionamento e sosta pedonale, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, delle seguenti vie e piazze:

- Piazza Camandona;
- Via Rossini nel tratto compreso tra la via Torino e la via Cagliari;

2. E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, e alle abitazioni private, ivi compreso – a tal fine – l'accesso con i veicoli ai passi carrabili ed alle aree di parcheggio.

3. In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, il presente provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuali nuove disposizioni legislative e dell'evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.

AVVERTE

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, come previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 2 e seguenti della L. 06/12/1971 n. 1034, ovvero potrà essere proposto

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

1. La trasmissione del presente provvedimento a:

- Alla Prefettura di Torino;
- Alla Questura di Torino;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Torino;
- Al Comando di Provinciale Guardia di Finanza di Torino;

2. La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



IL SINDACO

Dr. Giampietro Tolardo